

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 329

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALLARIN, CERAVOLO, CONTE, D'ALEMA, DE LAURENTHIS, FOSCARINI, GRAMEGNA, GUGLIELMINO, SKERK**

*Presentata il 27 giugno 1972*

### Revisione della legislazione sulla previdenza marinara

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'anticipata fine della V Legislatura ha, tra l'altro, impedito l'approvazione di una legge che, recependo le norme della assicurazione generale obbligatoria, modificasse la legislazione marinara in modo da perequare il trattamento pensionistico dei lavoratori del mare a quello dei lavoratori di altre categorie e da eliminare pesanti discriminazioni nei confronti dei pensionati marittimi più anziani (quelli andati in pensione prima del 31 dicembre 1964) e nei confronti dei pescatori imbarcati su navi superiori alle 10 tonnellate stazza lorda.

L'iter del disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare era quasi concluso all'atto dello scioglimento delle Camere e noi riproponiamo, senza sostanziali modifiche, il testo redatto da un comitato ristretto, testo già approvato dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati.

Non occorrono certamente molte parole per sottolineare l'urgenza di provvedere a rivedere le norme della legislazione della previdenza marinara.

È risaputo che la legge 153/1969 ha profondamente mutato le norme in materia di sicurezza sociale, migliorando sostanzialmente il trattamento pensionistico previsto per gli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria. Essa non ha potuto però mutare le con-

dizioni di pensionamento dei marittimi che, tanto per fare un esempio, hanno diritto ad una pensione pari al 65 per cento della retribuzione pensionabile mentre per gli altri lavoratori tale percentuale è del 74 per cento fino al 1975 e dell'80 per cento successivamente. Disparità di trattamento anche nella corresponsione della tredicesima mensilità e delle maggiorazioni per i familiari a carico.

Questa nostra proposta mira anche ad eliminare pesanti discriminazioni e a rendere giustizia ai vecchi pensionati marittimi e ai pescatori.

All'atto dell'approvazione della legge n. 658 del 1967 la situazione fortemente deficitaria della gestione della Cassa nazionale per la previdenza marinara aveva condizionato le scelte e portato ad alcune limitazioni che hanno danneggiato in modo particolare i marittimi che erano andati in pensione prima del 31 dicembre 1964.

Sempre per motivi di bilancio e di una non meglio precisata opportunità, ma senza alcuna giustificazione giuridica, non è mai stato applicato completamente l'articolo 1287 del codice di navigazione che stabilisce la parità delle carte di bordo delle navi minori con quelle delle navi maggiori ai fini della assistenza e della previdenza dei lavoratori in esse imbarcati. Tale comportamento ha illegittimamente escluso dalla iscrizione alla

Cassa nazionale per la previdenza marinara migliaia di pescatori.

Seguendo l'articolazione della proposta si può rilevare che:

con gli articoli 1 e 2 è stato sostituito, ai fini del calcolo della pensione marittima, il coefficiente 65 per cento, oggi vigente, con i coefficienti 74 per cento e 80 per cento già adottati per il calcolo della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria con l'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969 e per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975. Nell'articolo 1 si è fatto inoltre diretto riferimento, per la corresponsione della tredicesima mensilità e delle maggiorazioni per familiari a carico, alle norme generali;

con l'articolo 8 si ripristina la possibilità di ottenere, su domanda, la pensione per gli orfani maggiorenni inabili, già esclusi dal trattamento di reversibilità per effetto delle precedenti disposizioni e si dà la facoltà agli interessati di richiedere il riesame delle domande presentate tardivamente onde concedere la pensione con decorrenza dalla data di

entrata in vigore della legge, purché a tale data sussistano le condizioni volute dal citato articolo;

con l'articolo 20 si conformano le pensioni marittime alle norme sulla scala mobile delle pensioni dell'assicurazione generale, contenute nella legge 153/1969, norme che, alla data di entrata in vigore della legge 658/1967, non ancora esistevano;

con l'articolo 21 si dispone non solo la iscrizione presso la gestione marittima della Cassa nazionale per la previdenza marinara dei marittimi di prima e di seconda categoria imbarcati anche sulle navi minori ma si dà altresì la facoltà a loro di presentare domanda per il riconoscimento dei periodi di navigazione effettuati su dette navi dal 1958 in poi;

con l'articolo 23 si aumentano le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1965 e assunte in carico all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di lire 15 mila mensili.

Confidiamo che i colleghi deputati, cui certamente non sfuggirà la sostanza riparatrice che pervade questa nostra proposta, daranno la loro adesione con l'approvazione.

## TITOLO I

## GESTIONE MARITTIMI

## ART. 1.

(Misura della pensione).

L'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno eguale o superiore a sei mesi.

Ai fini suddetti, la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere — vigenti alla fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione — relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi 10 anni di effettivo imbarco ed al genere della nave e della navigazione.

La determinazione della media anzidetta è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non vanno considerati i periodi di servizio militare compiuti sia in navigazione sia a terra per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione. Quando la copertura contributiva sussista i periodi predetti saranno considerati solo nel caso che essi comportino un miglioramento della pensione.

L'importo della pensione è integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti ed è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione medesima.

Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione obbligatoria, allorquando compete al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per familiare.

L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per familiare a carico, non può

essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato, applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.

La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera *d*), della presente legge.

Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al precedente comma è ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta, non superi la retribuzione annua attribuibile all'iscritto, secondo la tabella allegata alla presente legge, alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione della assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.

La pensione annua, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, è ripartita in 13 rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

## ART. 2.

*(Variazione della percentuale per il calcolo della pensione marittima).*

A decorrere dal 1° gennaio 1976, la percentuale prevista dal primo comma dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è elevata all'80 per cento ed essa si applica alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle liquidate a superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1975 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1976.

## ART. 3.

*(Trattenuta per i pensionati marittimi che si rioccupino alle dipendenze di terzi).*

Per i titolari di pensione a carico della gestione marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive o integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalle norme dell'assicurazione citata.

Le disposizioni contenute nel precedente comma non si applicano alla quota di pensione che la gestione marittimi corrisponde al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

## ART. 4.

*(Maggiorazione della pensione per differimento).*

L'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il limite massimo della pensione al 74 per cento, ovvero all'80 per cento della retribuzione pensionabile, in conformità a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, per i marittimi che presentino la domanda di pensione dopo la data di acquisizione del relativo diritto, gli anni interi di effettiva navigazione con contribuzione alla gestione marittimi, compiuti posteriormente a tale data, sono computati fino ad un massimo di cinque anni, per una entità

doppia della loro durata, ai soli fini della determinazione degli anni di servizio utile a pensione ».

ART. 5.

*(Pensione di anzianità).*

All'articolo 15, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, è aggiunto il seguente alinea:

« e) le persone di qualsiasi età che possano far valere almeno 30 anni di contribuzione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex-combattenti, militari e categorie assimilate, secondo le norme di cui al testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, ed alla presente legge ».

La pensione di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, è calcolata secondo le norme vigenti a tale data, è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia e non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto non previsto dal precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 6.

La pensione di cui al precedente articolo 5 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, è calcolata secondo le norme vigenti a tale data, è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia e non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 7.

*(Aliquota contributiva della gestione marittimi).*

Il contributo di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla gestione marittimi è stabilito nella

misura del 7,50 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed è posto, per il 6 per cento, a carico dell'armatore, e per l'1,50 per cento, a carico del marittimo.

Qualsiasi successiva variazione dell'aliquota contributiva di cui al primo comma, disposta ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sarà ripartita, fra l'armatore ed il marittimo, secondo gli stessi criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

#### ART. 8.

*(Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658).*

Il termine per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 54, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, è riaperto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La decorrenza della prestazione è fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda, purché a tale data sussistano le condizioni previste ai punti 1), 2), 3), 4) dell'articolo 54 citato.

Coloro che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658, successivamente al 1° agosto 1968 e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, chiedere il riesame della domanda stessa. La relativa prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sempreché alla data stessa sussistano le condizioni di cui al precedente comma.

Le pensioni liquidate ai sensi dei precedenti commi sono assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

#### ART. 9.

*(Classificazione dei porti ai fini di previdenza marinara per i piloti).*

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, stabilendone la decorrenza, variazioni ed aggiunte ai vari gruppi dei porti ove è isti-

tuito il servizio di pilotaggio ai sensi dell'articolo 86 del codice della navigazione, contemplati al punto P) della tabella allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti.

## ART. 10.

*(Riscossione dei contributi).*

L'articolo 21 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Tutti i crediti e i proventi della Cassa nazionale per la previdenza marinara — meno quelli derivanti da censi, mutui ed altre simili fonti — saranno riscossi, in caso di mancato pagamento, dopo un mese dalla emissione del relativo ordine da parte della Cassa stessa, con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette.

A tale scopo i ruoli dei contribuenti morosi saranno compilati dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli, sulla base degli elementi forniti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, trasmessi all'Intendenza di finanza della rispettiva provincia, perché siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

Tali ruoli saranno posti in riscossione in unica soluzione alla scadenza più prossima, purché tra la notifica della cartella e la scadenza stessa decorrano almeno venti giorni.

I versamenti saranno eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, alla suddetta Cassa di previdenza marinara ».

## TITOLO II

## GESTIONE SPECIALE

## ART. 11.

*(Misura della pensione).*

L'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La misura annua della pensione è stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previ-

ste dal precedente articolo 66, riferibili all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado e all'anzianità a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla gestione speciale.

Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a sei mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a sei mesi.

L'importo della pensione è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione citata, allorché compete all'iscritto un trattamento di pensione a carico di detta assicurazione che preveda la concessione della maggiorazione per familiari.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al comma precedente, pure al netto delle maggiorazioni stesse, spetta all'iscritto una pensione di importo pari a quella dell'assicurazione generale obbligatoria.

La pensione annua, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico è ripartita in 13 mensilità e la tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria.

Per i dirigenti iscritti alla gestione speciale, ai sensi dell'articolo 58 della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente e dei suoi superstiti verso la gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versate a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla gestione medesima.

La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della gestione speciale è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in aggiunta alle prestazioni dovute ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27

dicembre 1953, n. 967 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge ».

Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1970.

ART. 12.

*(Trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti).*

A decorrere dal 1° gennaio 1970, le pensioni di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono assunte, come supplementi, in carico all'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

I supplementi di cui al precedente comma, prima di essere assunti in carico dall'assicurazione generale obbligatoria, sono maggiorati del 6,20 per cento, se aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1967, e del 4,10 per cento, se aventi decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1967 ed il 31 agosto 1967.

I supplementi di cui al primo comma, già maggiorati ai sensi del secondo comma, sono ulteriormente maggiorati di lire 10 mila mensili a decorrere dal 1° gennaio 1972.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'articolo 77 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

ART. 13.

*(Aliquota contributiva della gestione speciale - Contributo a carico delle aziende per la copertura dell'onere relativo alle rendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658).*

A decorrere dal 1° gennaio 1970, il contributo di cui all'articolo 62, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla gestione speciale, è stabilito nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed è posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto.

In aggiunta al contributo di cui al precedente comma, a copertura dell'onere deri-

vante all'assicurazione generale obbligatoria dall'assunzione delle pensioni indicate nel precedente articolo, le società e gli enti di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono tenuti a versare, per un periodo di venti anni, a decorrere dal 1° gennaio 1970, al fondo per le pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, un contributo a proprio carico pari al 5 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 61 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

Qualsiasi successiva variazione delle aliquote contributive di cui al primo comma del presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 62, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sarà ripartita, tra le aziende e gli iscritti, secondo i criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

#### ART. 14.

*(Trattenuta per i pensionati  
che prestino opera dipendente).*

Per i titolari di pensione a carico della gestione speciale che si rioccupino alle altrui dipendenze con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive ed integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalla stessa assicurazione generale obbligatoria.

#### ART. 15.

*(Soppressione del massimale retributivo  
pensionistico della gestione speciale).*

Fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, il massimale previsto dal penultimo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è soppresso.

Le pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969 e quelle in favore di superstiti di assicurati deceduti posteriormente al 30 novembre 1969 o di pensionati che abbiano liquidato la pensione successivamente al 31 dicembre 1969, sono riliquidate ai sensi del precedente comma.

ART. 16.

*(Determinazione delle annualità di ammortamento del disavanzo della gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973).*

Le annualità di ammortamento del disavanzo della gestione speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono fissate, in deroga a quanto in precedenza previsto, per il quinto, sesto e settimo anno, nell'importo di lire 570 milioni ciascuna.

Resta ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo citato per l'ammortamento del debito residuo.

ART. 17.

*(Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla gestione speciale).*

L'articolo 90 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla gestione speciale, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta gestione presso le società contemplate nell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, può esercitare la facoltà di cui al presente articolo, presentando apposita domanda, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La somma da versare per il riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data della presentazione della domanda di riscatto ovvero, se trattasi di pensionato, sulla retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti di contribuzione presso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati, in ag-

giunta alla somma di cui al precedente comma:

a) per i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi della predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda - ovvero, se trattasi di pensionato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro - ed in base all'aliquota vigente al 1° settembre 1967;

b) per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della medesima assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati con riferimento alla retribuzione di cui alla precedente lettera a) ed alle aliquote vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Per il personale di stato maggiore navigante, la somma da versare è al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara durante i servizi da riconoscere.

Per i predetti periodi di navigazione la gestione marittimi trasferirà alla gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati e in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

Gli effetti previdenziali del riscatto hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché la somma dovuta sia versata alla gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data di richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di cui al presente articolo se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Il personale di cui al quarto comma del presente articolo, che abbia presentato domanda di riscatto nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere, entro un anno da tale data, che sia riesaminata la domanda stessa, purché il riscatto

non sia stato già perfezionato con il versamento dell'importo richiesto dalla Cassa.

La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, nei limiti del massimale in vigore fino al 1° settembre 1967, per le domande presentate anteriormente a tale data, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati anche i contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* del sesto comma del presente articolo.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purché il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data di cui all'iscritto ne è comunicato l'importo; in caso diverso, la decorrenza predetta è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

#### ART. 18.

*(Riconoscimento dei periodi di malattia agli effetti delle prestazioni a carico della gestione speciale).*

All'articolo 65 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono aggiunti i seguenti commi:

« I periodi di malattia debitamente accertati dalle Casse marittime, trascorsi dagli iscritti posteriormente al 31 agosto 1967, senza retribuzione ovvero con retribuzione ridotta, sono considerati integralmente utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione di cui al successivo articolo 67, sempreché, durante detti periodi, non risulti operante un rapporto assicurativo diverso da quelli che concorrono alla formazione della citata pensione.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche ai titolari di pensione, diretta o di reversibilità, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge ».

## ART. 19.

*(Riconoscimento agli effetti delle prestazioni a carico della gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla gestione marittimi).*

L'articolo 80 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla gestione speciale, può chiedere il riconoscimento, agli effetti del trattamento previsto dall'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dei periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla sola gestione marittimi che non siano stati già comunque utilizzati ai fini di pensione.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di assunzione in ruolo organico.

Il periodo da riconoscere presso la gestione speciale, è commisurato al rapporto fra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione da riconoscere e la retribuzione, percepita alla data di iscrizione alla gestione speciale, costituita dagli elementi indicati alle lettere *a)* e *b)* del secondo e quarto comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante.

La gestione marittimi trasferisce alla gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, per i periodi di navigazione di cui al comma precedente, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati, in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

La facoltà prevista dal secondo comma del presente articolo può essere esercitata anche dal personale in servizio alla data del 1° settembre 1967 o assunto in ruolo organico nel periodo compreso fra la predetta data e quella di entrata in vigore della presente legge inoltrando apposita domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento di cui al quarto comma del presente articolo hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Il personale che ha esercitato la facoltà prevista al secondo e sesto comma del presente articolo può chiedere, altresì, il riscatto

del periodo risultante dalla differenza tra il complesso della navigazione utilizzata per il riconoscimento di cui al precedente quarto comma ed il periodo riconosciuto utile presso la gestione speciale, presentando la relativa domanda entro i termini stabiliti, rispettivamente, dai commi terzo e sesto del presente articolo.

La somma da versare per tale riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione, percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, costituita dagli elementi di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo e quarto comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante ovvero, se trattasi di pensionato, dalla analoga retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ed in base all'aliquota contributiva dell'8,60 per cento.

Gli effetti previdenziali del riscatto previsto dal precedente comma hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, purché la somma dovuta per il riscatto stesso sia versata entro tre mesi dalla data richiesta dalla Cassa nazionale della previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

### TITOLO III

#### NORME GENERALI

##### ART. 20.

##### *(Adeguamento delle pensioni di previdenza marinara).*

L'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo complessivo annuo delle pensioni di cui all'articolo 46, in godimento alla stessa data, liquidate dalla gestione marittimi sulla base della tabella GM1 allegata alla presente legge, è aumentato del 6,20 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo complessivo annuo delle pensioni liquidate dalla gestione marittimi, sulla base della tabella GM2 allegata alla presente legge con

decorrenza fino al 31 dicembre 1969 ed in godimento al 1° gennaio 1970, è aumentata del 4,10 per cento.

Dall'anno 1971 in poi, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla gestione marittimi, in atto al 1° gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è variato, con effetto dal 1° gennaio medesimo, con decreto dei Ministri del lavoro e previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, applicando le norme vigenti della citata assicurazione nonché il coefficiente di adeguamento per la stessa assicurazione stabilito.

Nei periodi compresi tra la data di decorrenza dell'adeguamento di cui al precedente comma e la data di decorrenza delle modifiche delle tabelle retributive valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni marittime, disposte ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della presente legge le tabelle stesse sono adeguate in misura corrispondente al coefficiente di cui al precedente comma, con arrotondamento a mille, dalla medesima data, con lo stesso decreto. Le variazioni sono assorbite e sostituite da quelle conseguenti alle modifiche delle tabelle medesime disposte ai sensi dell'articolo 6, secondo comma della presente legge con effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove tabelle.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni liquidate a totale carico della gestione marittimi in favore delle particolari categorie di lavoratori previste nel Titolo I, Capo VII - della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo annuo complessivo delle pensioni liquidate dalla gestione speciale in favore del personale amministrativo e del personale di stato maggiore navigante dipendente dalle società di cui all'articolo 58 della presente legge ed in godimento alla data anzidetta è maggiorato in relazione all'epoca della decorrenza, secondo le aliquote riportate nel seguente prospetto:

Decorrenza pensione	Aliquota percentuale di maggiorazione
fra il 1° febbraio 1965 ed il 31 gennaio 1967 . . . . .	6,20
fra il 1° febbraio 1967 ed il 31 gennaio 1968 . . . . .	4,10
fra il 1° febbraio 1968 ed il 31 gennaio 1969 . . . . .	2,80

Dall'anno 1971 in poi, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla gestione speciale, in atto al 1° gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è variato, con effetto dal primo gennaio medesimo, con decreto dei Ministri del lavoro e previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonché il coefficiente di adeguamento per la stessa assicurazione stabilito.

Le pensioni della gestione speciale, aventi decorrenza 1° gennaio di ogni anno, sono adeguate, ai fini dell'applicazione del precedente comma, con le stesse norme previste per le pensioni aventi decorrenza nell'anno precedente.

I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi di famiglia corrisposte ai sensi degli articoli 13 e 67 della presente legge, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato, ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

#### ART. 21.

*(Iscrizione alla gestione marittima della Cassa nazionale per la previdenza marinara degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1287 del codice di navigazione).*

I marittimi di prima e di seconda categoria, imbarcati sulle navi definite minori dall'articolo 136 del codice di navigazione, munite di licenza o aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 1287 dello stesso codice, sono iscritti presso la gestione marittima della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

I marittimi imbarcati sulle navi di cui al precedente comma, possono chiedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi di navigazione effettuati su dette navi dopo il 1° aprile 1958 alla gestione marittima, purché coperti da assicurazione generale obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dalla copia del foglio matricolare o da altro documento equipollente attestante i periodi di servizio prestati dei quali si chiede il riconoscimento.

All'onere derivato sarà fatto fronte con una quota parte del contributo previsto a fa-

vore della pesca mediterranea, di cui all'articolo 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

#### ART. 22.

Il termine di cui al punto *b*) dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658, viene riaperto a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per la durata di un anno.

La decorrenza della pensione è fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda.

#### ART. 23.

A decorrere dal 1° gennaio 1972, le pensioni dirette degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara, di cui all'articolo 48 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate anteriormente al 1° gennaio 1965 e assunte in carico all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in applicazione dell'articolo 50 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono aumentate di lire 15 mila mensili.

La maggiorazione di cui al precedente comma spetta anche ai titolari di pensione indiretta e di reversibilità di cui all'articolo 49, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura risultante dall'applicazione delle percentuali di reversibilità previste dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, fatti in ogni caso salvi i limiti da detto articolo previsti.

L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è a carico della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

A decorrere dall'anno 1972, il contributo previsto dall'articolo 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è elevato da lire 2.650 milioni a lire 4 mila milioni annui.

Al maggior onere di lire 1.350 milioni derivante allo Stato dall'applicazione del pre-

cedente comma per l'anno 1972, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 24.

*(Variazioni della tabella delle retribuzioni).*

L'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal presente:

« La tabella delle retribuzioni di cui al precedente articolo 5, deve essere modificata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, ove siano intervenute variazioni nella misura delle retribuzioni complessivamente corrisposte ai lavoratori in conseguenza di contratti nazionali o di accordi intervenuti o di fatto applicate.

Le variazioni della tabella di retribuzione sono disposte tenendo conto di tutto ciò che viene corrisposto a compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta, comprese le competenze accessorie e qualsiasi altro assegno che non abbia carattere di rimborso di spesa né di elargizione fatta una volta tanto.

Fino a quando non siano emanati i relativi decreti di modifica, si applica la tabella delle retribuzioni di cui al presente articolo ai fini previsti dagli articoli 7 e 15 della presente legge ».

ART. 25.

Il terzo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« Gli altri elementi della retribuzione non previsti nelle precedenti lettere a) e b), normalmente corrisposti al personale amministrativo, assoggettabili a contributo ai sensi delle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono computati nella retribuzione pensionabile per un'aliquota pari al 15 per cento degli emolumenti già indicati alle lettere a) e b) »

## ART. 26.

Il quinto e il sesto comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli altri elementi della retribuzione non previsti nei precedenti punti *a)* e *b)*, normalmente corrisposti agli ufficiali di stato maggiore navigante, assoggettabili a contributo ai sensi delle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono computati nella retribuzione pensionabile per un'aliquota pari al:

50 per cento per i comandanti, capi macchinisti, direttori di macchina, comandanti in seconda, capi commissari, capi macchinisti al dettaglio, direttori sanitari e gradi equiparati;

45 per cento per gli altri ufficiali ed equiparati.

L'importo degli elementi di cui al terzo e al quinto comma del presente articolo non può, comunque, superare il 60 per cento degli emolumenti complessivamente percepiti dal pensionando nei tre anni solari precedenti quello di cessazione dal servizio ».

## ART. 27.

*(Tabella delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara).*

A decorrere dal 1° gennaio 1971, la tabella GM2, annessa alla legge 27 luglio 1967, n. 658, per la determinazione dei contributi e delle prestazioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

## ART. 28.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 12 e dall'articolo 23 della presente legge sono posti a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Al maggior onere derivante al Fondo dall'applicazione del presente articolo si provvederà, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, con un contributo annuo a carico dello Stato. da

corrispondersi dal Ministero del tesoro, sulla base di apposito rendiconto, nel limite massimo di lire 5 miliardi.

All'onere per l'anno finanziario 1972 derivante allo Stato dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 29.

*(Decorrenza degli effetti della legge).*

Le disposizioni contenute nella presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971, salvo quanto diversamente disposto negli articoli 1, 2, 11, 12, 13, 20.

La presente legge andrà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA

DELLE RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI  
E DELLE PENSIONI DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE MARITTIMI DELLA CASSA  
NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA.

A-1) *Piroscafi e motonavi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda; piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 3.000 tonnellate; aliscafi di qualsiasi tonnellaggio; piroscafi e motonavi da carico e da passeggeri di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle società di preminente interesse nazionale e delle società sovvenzionate minori (note 1 e 2):*

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
STATO MAGGIORE	
Comandante . . . . .	400.000
Capo macchinista, direttore di macchina, capo commissario, capo servizio, comandante in seconda, direttore di mac- china in seconda, direttore sanitario, medico unico . . . . .	395.000
1° Ufficiale di coperta e di macchina, 1° ufficiale commissario, medico in sottordine, cappellano . . . . .	290.000
2° Ufficiale di coperta e di macchina, 2° ufficiale commissario	250.000
3° Ufficiale di coperta e di macchina, 3° ufficiale commissario	230.000
Allievo ufficiale di coperta, allievo ufficiale di macchina, allievo ufficiale commissario . . . . .	175.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di 1° classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegra- fista (gruppo A) . . . . .	290.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di 1° classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegra- fista (gruppo A) . . . . .	260.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di 1° classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di 2° classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B) . . . . .	250.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di 1° e 2° classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegra- fista (gruppo C) . . . . .	230.000

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
<b>EQUIPAGGIO</b>	
Nostromo, capo fuochista, 1° cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, 1° infermiere, 1° cameriere (sulle navi con più di un cameriere), 1° panettiere e panettiere unico, 1° dispensiere di equipaggio, pennese e magazziniere (sulle navi da passeggeri), motorista navale e meccanico navale, assistente d'ufficio, dispensiere di equipaggio, tankista, orchestrale, tipografo, capo alloggio, capo pasticcere, 1° guardarobiere, 1° infermiere-ostetrica, operatore cinematografico, trattorista, carropontista . . . . .	200.000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, panettiere e ogni altra qualifica equiparabile non specificata	170.000
Giovanotto . . . . .	135.000
Mozzo, piccolo . . . . .	110.000

*Nota 1.*

a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato;

b) per gli ufficiali radiotelegrafisti le autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli d'equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di 1ª classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di 1ª classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con oltre 5 anni di navigazione e 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di 2ª classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di 1ª e 2ª classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

c) per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « I, II e III ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

*Nota 2.*

La tabella A-4) si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

A-2) *Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fra le 1.601 e le 3.000 tonnellate (Note 1 e 2).*

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
STATO MAGGIORE	
Comandante . . . . .	390.000
Direttore di macchina, capo macchinista . . . . .	385.000
1° Ufficiale di coperta e di macchina . . . . .	280.000
2° Ufficiale di coperta e di macchina . . . . .	240.000
3° Ufficiale di coperta e di macchina . . . . .	220.000
Allievo ufficiale di coperta e di macchina . . . . .	165.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di 1ª classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegra- fista (gruppo A) . . . . .	280.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con 15 anni o più di navigazione radiotelegra- fista (gruppo A) . . . . .	255.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di bre- vetto internazionale di 2ª classe con più di 5 anni di navi- gazione radiotelegrafista (gruppo B) . . . . .	240.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di 1ª e 2ª classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C) . . . . .	225.000

EQUIPAGGIO

Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio mecca- nico, carpentiere, operaio frigoriferista, cambusiere, pen- nese, motorista navale e meccanico navale, tankista, trat- torista, carropontista . . . . .	195.000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cameriere ed ogni altra qua- lifica equiparabile non specificata . . . . .	160.000
Giovanotto . . . . .	130.000
Mozzo . . . . .	105.000

*Nota 1.*

a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato;

b) per gli ufficiali radiotelegrafisti le autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di 1ª classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di 1ª classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di 2ª classe e con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di 1ª e 2ª classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

c) per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « I, II e III ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

*Nota 2.*

La tabella A-1) si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse si applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A-3) *Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 500 e fino a 1.600 tonnellate (Note 1 e 2).*

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
STATO MAGGIORE	
Comandante . . . . .	380.000
Direttore di macchina, capo macchinista . . . . .	375.000
1° Ufficiale di coperta e di macchina . . . . .	270.000
2° Ufficiale di coperta e di macchina . . . . .	230.000
3° ufficiale di coperta e di macchina . . . . .	210.000
Allievo ufficiale di coperta e di macchina . . . . .	155.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di 1ª classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegra- fista (gruppo A) . . . . .	270.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di 1ª classe, con 15 o più anni di navigazione radiotelegra- fista (gruppo A) . . . . .	250.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di 1ª classe, con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di bre- vetto internazionale di 2ª classe con più di 5 anni di navi- gazione radiotelegrafista (gruppo B) . . . . .	230.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di 1ª e 2ª classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegra- fista (gruppo C) . . . . .	220.000

## EQUIPAGGIO

Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio mecca- nico, carpentiere, operaio frigoriferista, cambusiere, pen- nese, motorista navale e meccanico navale, tankista, trat- torista, carropontista . . . . .	185.000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cameriere, ed ogni altra qua- lifica equiparabile e non specificata . . . . .	155.000
Giovanotto . . . . .	125.000
Mozzo. piccolo . . . . .	100.000

*Nota 1.*

a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato;

b) per gli ufficiali radiotelegrafisti le autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di 1<sup>a</sup> classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di 1<sup>a</sup> classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di 1<sup>a</sup> classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di 2<sup>a</sup> classe e con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

c) per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « I, II e III ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

*Nota 2.*

La tabella A-1) si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

B) *Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fino a 500 tonnellate; navi da passeggeri fino a 50 tonnellate di stazza lorda; navi da diporto:*

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Comandante . . . . .	240.000
Direttore di macchina . . . . .	235.000
Ufficiale di coperta e di macchina . . . . .	190.000
Nostromo, motorista . . . . .	140.000
Marinaio, fuochista . . . . .	120.000
Giovanotto . . . . .	100.000
Mozzo . . . . .	90.000

C) *Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e velieri con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto:*

Comandante . . . . .	180.000
Capo motorista, motorista unico . . . . .	160.000
Ufficiale di coperta . . . . .	145.000
Nostromo, motorista in sottordine . . . . .	125.000
Marinaio . . . . .	105.000
Giovanotto . . . . .	80.000
Mozzo . . . . .	60.000

D) *Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:*

Comandante . . . . .	145.000
Nostromo . . . . .	115.000
Marinaio . . . . .	95.000
Giovanotto . . . . .	75.000
Mozzo . . . . .	55.000

E) *Rimorchiatori:*

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato) . . . .	270.000
Ufficiale motorista . . . . .	210.000
Nostromo, operaio, elettricista . . . . .	190.000
Marinaio, fuochista, carbonaio . . . . .	165.000
Giovanotto . . . . .	135.666
Mozzo . . . . .	110.000

F) *Navi addette al servizio di bunkeraggio:*

Comandante . . . . .	275.000
Direttore di macchina . . . . .	270.000
Ufficiale . . . . .	220.000
Sottufficiale . . . . .	190.000
Marinaio, cuoco . . . . .	170.000
Giovanotto . . . . .	135.000
Mozzo . . . . .	110.000

G) *Galleggianti (con mezzi di propulsione propria addetti al servizio nei  
porti e nelle rade):*

Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato) . . . .	270.000
Nostromo, operaio elettricista, motorista, conducente unico .	190.000
Marinaio, fuochista, carbonaio . . . . .	170.000
Giovanotto . . . . .	135.000
Mozzo . . . . .	110.000

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

H) *Pescherecci (comunque muniti di macchina a motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina o motore):*

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Marittimo al comando, motorista . . . . .	80.000
Marinaio . . . . .	65.000
Giovanotto . . . . .	55.000
Mozzo . . . . .	40.000

I) *Pescherecci (comunque muniti di macchine a motore da 31 a 89 cavalli indicati o cavalli asse adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):*

Marittimo al comando, motorista, capo pesca . . . . .	100.000
Marinaio . . . . .	85.000
Giovanotto . . . . .	60.000
Mozzo . . . . .	45.000

L) *Pescherecci (comunque muniti di macchine con motore di oltre 89 cavalli indicati o cavalli asse adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):*

Marittimo al comando, motorista, capo pesca . . . . .	120.000
Marinaio . . . . .	90.000
Giovanotto . . . . .	65.000
Mozzo . . . . .	55.000

M) *Pescherecci in pesca oltre gli Stretti:*

Comandante . . . . .	360.000
Direttore di macchina . . . . .	330.000
1° Ufficiale di coperta o di macchina . . . . .	265.000
2° Ufficiale di coperta o di macchina, ufficiale radiotelegrafista	225.000
Nostramo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista	200.000
Marinaio pescatore, retiere, cuoco, fuochista, carbonaio o altre qualifiche equiparabili non specificate . . . . .	175.000
Giovanotto . . . . .	135.000
Mozzo . . . . .	100.000

N) *Personale borghese imbarcato su navi militari:*

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
1° categoria:	
1° cuoco, 1° maestro di casa, cuoco, maestro di casa unico dirigente al servizio della panificazione a bordo . . . . .	150.000
2° categoria:	
2° cuoco e 2° maestro di casa . . . . .	130.000
O) <i>Allievi imbarcati sulle navi scuola:</i> . . . . .	25.000
 P) <i>Piloti:</i>	
1° gruppo:	
Ancona, Augusta, Bagnoli-Pozzuoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo, Napoli, Olbia, Palermo, Porto Empedocle, Porto Torres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Savona, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia, Gela, Sarroch . . . . .	390.000
2° gruppo:	
Barletta, Imperia, Marina di Carrara, Portoferraio, Reggio Calabria, Rio Marina, Salerno, Trapani . . . . .	240.000
3° gruppo:	
Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Licata, Manfredonia, Marsala, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano. Sant'Antioco. Torre Annunziata . . . . .	210.000